

Ordinanza del DFI per impedire l'introduzione di malattie infettive emergenti

del 15 dicembre 2003

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 1 dell'ordinanza del 17 giugno 1974¹ concernente il Servizio sanitario di confine,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce le misure volte a evitare, in particolari situazioni epidemiologiche, l'introduzione in Svizzera della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e di altre malattie infettive emergenti («Emerging Infectious Diseases»).

Art. 2 Definizione

Si è in presenza di una particolare situazione epidemiologica ai sensi della presente ordinanza segnatamente se:

- a. trasmissioni locali della SARS e o di un'altra malattia infettiva emergente («Emerging Infectious Disease») sono osservate in un altro Paese o in regioni comprendenti più Paesi; e
- b. esistono elementi sufficienti per ritenere che tale malattia possa essere introdotta in Svizzera.

Art. 3 Infrastruttura e organizzazione della crisi

¹ I gestori di aeroporti hanno l'obbligo di allestire un'infrastruttura e un'organizzazione appropriate affinché, a seconda della situazione epidemiologica:

- a. il materiale informativo possa essere reso accessibile o distribuito;
- b. gli elenchi dei passeggeri delle compagnie aeree possano essere messi al sicuro e trasmessi alle competenti autorità sanitarie;
- c. le schede di contatto e i questionari sullo stato di salute possano essere distribuiti e raccolti conformemente al diritto sulla protezione dei dati a destinazione delle competenti autorità sanitarie;
- d. le misurazioni della temperatura o altri esami appropriati dello stato di salute volti a individuare le malattie trasmissibili possano essere eseguiti.

² L'Ufficio federale della sanità pubblica sorveglia l'osservanza dell'obbligo di cui al capoverso 1. Può delegare tale compito ai Cantoni.

RS 818.125.12

¹ RS 818.125.1; RU 2003 4837

Art. 4 Disposizioni penali

Per le infrazioni alla presente ordinanza si applicano le disposizioni penali dell'articolo 35 della legge del 18 dicembre 1970² sulle epidemie.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

15 dicembre 2003

Dipartimento federale dell'interno:

Pascal Couchepin

² RS 818.101